



**UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240**

**REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA IN ADEGUAMENTO AL D.M.
226/2021**

ART. 1 - Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

ART. 2 – Proposta di istituzione

ART. 3 - Accreditamento, attivazione, durata e funzionamento dei corsi di dottorato

ART. 4 - Dottorato industriale

ART. 5 - Organi dei corsi di dottorato

ART. 6 - Collegio dei e delle docenti

ART. 7 – Coordinatore e coordinatrice

ART. 8 - Assemblea dei coordinatori e delle coordinatrici dei dottorati di ricerca

ART. 9 - Raccordo tra i corsi di dottorato e le scuole di specializzazione mediche

ART. 10 - Sistema di qualità

ART. 11 - Modalità di accesso ai corsi di dottorato

ART. 12 - Tasse e contributi

ART. 13 - Borse di studio

ART. 14 – Supervisore e supervisora

ART. 15 - Modalità di conseguimento del titolo

ART. 16 – Diritti e doveri dei dottorandi e delle dottorande

ART. 17 - Cumulo di proroghe e sospensioni

ART. 18 - Anagrafe dei dottorati e banca dati delle tesi di dottorato

ART. 19 - Convenzioni di co-tutela

ART. 20 - Disposizioni finali



**UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240**

ART. 1

Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca presso l'Università degli Studi di Siena, sulla base dei criteri e dei parametri stabiliti dal D.M. n. 226/2021 recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per l'istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati.
2. Il dottorato di ricerca fornisce le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione, anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività.
3. Ai fini del presente Regolamento, si intendono:
 - a) per Ateneo, l'Università degli Studi di Siena;
 - b) per MUR, il Ministero dell'Università e della Ricerca;
 - c) per ANVUR, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca.

ART. 2

Proposta di istituzione

1. La proposta di istituzione di un corso di dottorato di ricerca è formulata e presentata da un Dipartimento o da più Dipartimenti congiuntamente.
2. I corsi di dottorato possono essere istituiti anche d'intesa con altri atenei e/o enti pubblici o privati, italiani o stranieri, mediante specifici accordi (stipula di convenzioni e costituzione di consorzi, ivi inclusi i "dottorati di interesse nazionale" regolamentati dall'articolo 11 del D.M. 226/2021).
3. Il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato Accademico, delibera l'istituzione di un corso di dottorato secondo quanto stabilito dal Regolamento didattico di Ateneo.

ART. 3

Accreditamento, attivazione, durata e funzionamento dei corsi di dottorato

1. Per i corsi di dottorato di ricerca la cui attivazione sia stata deliberata dal Consiglio di amministrazione, l'accREDITamento è presentato al Ministero secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti previsti dalla norma vigente.
2. I corsi di dottorato di ricerca hanno durata non inferiore a tre anni, fatte salve le possibili riduzioni di durata previste da norme specifiche. I corsi hanno inizio di norma il 1° novembre di ciascun anno.
3. Per ciascun dottorato di ricerca è individuato il Dipartimento di riferimento.
4. All'interno dei corsi di dottorato di ricerca, su proposta del relativo Collegio dei e delle docenti, possono essere previsti specifici *curricula*, riferiti ad ambiti di ricerca ampi e chiaramente definiti.



UNIVERSITÀ DI SIENA 1240

5. I corsi di dottorato possono essere organizzati in scuole di dottorato, alle quali è rimesso il coordinamento dei corsi e la gestione delle attività comuni.
6. I dottorati di ricerca sono disattivati con decreto del Rettore o della Rettrice, secondo l'iter previsto dal Regolamento didattico di Ateneo.

ART. 4

Dottorato industriale

1. Per i corsi di dottorato attivati sulla base di convenzioni o consorzi che comprendano anche soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d) del D.M. 226/2021, che svolgono attività di ricerca e sviluppo, in sede di accreditamento iniziale o successivamente, è possibile chiedere il riconoscimento della qualificazione di dottorato industriale, anche come parte della denominazione.
2. Gli accordi di cui al precedente comma disciplinano:
 - a) le modalità di coordinamento delle attività di ricerca tra le parti;
 - b) le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso le imprese, nonché, relativamente ai possibili posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del o della dipendente e la durata del corso di dottorato;
 - c) i meccanismi incentivanti al fine di promuovere il trasferimento tecnologico e lo sviluppo dei risultati dell'attività di ricerca da parte delle imprese convenzionate.
3. Le tematiche di ricerca caratterizzanti il corso di dottorato industriale riconoscono particolare rilievo alla promozione dello sviluppo economico e del sistema produttivo, facilitando la progettazione congiunta in relazione alle tematiche della ricerca e alle attività dei dottorandi e delle dottorande.
4. I bandi per l'ammissione ai corsi di dottorato industriale, in coerenza con gli indirizzi definiti in sede europea e con le strategie di sviluppo del sistema nazionale nonché nel rispetto dei principi di cui al D.M. 226/2021, possono:
 - a) indicare specifici requisiti per lo svolgimento delle attività di ricerca, quali l'interdisciplinarietà, l'adesione a reti internazionali e l'intersectorialità, con particolare riferimento al settore delle imprese;
 - b) destinare una quota dei posti disponibili ai e alle dipendenti delle imprese o degli enti convenzionati impegnati in attività di elevata qualificazione, ammessi e ammesse al dottorato a seguito del superamento della relativa selezione.
5. Resta in ogni caso ferma la possibilità di attivare contratti di apprendistato finalizzati alla formazione del dottorato industriale, garantendo comunque la prevalenza dell'attività di ricerca. Tali contratti di apprendistato sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del corso.

ART. 5

Organi dei corsi di dottorato



UNIVERSITÀ DI SIENA 1240

1. Sono organi del corso di Dottorato di ricerca il Collegio dei e delle docenti e il Coordinatore o la Coordinatrice.

ART. 6

Collegio dei e delle docenti

1. Il Collegio dei e delle docenti è costituito da un numero minimo di componenti, pari a dodici, appartenenti ad ambiti scientifici coerenti con gli obiettivi formativi del corso. E' costituito, per almeno la metà dei componenti, da professori universitari e professoressse universitarie di ruolo di prima o seconda fascia, e per la restante parte da ricercatori e ricercatrici di ruolo di Università o enti pubblici di ricerca, ovvero, nel caso di dottorati in forma associata con enti pubblici di ricerca, anche da ricercatori e ricercatrici appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, ricercatori o primi ricercatori e ricercatrici o prime ricercatrici degli enti stessi, ferma restando la quota minima dei professori e delle professoressse. In ogni caso, i ricercatori e le ricercatrici appartenenti al Collegio devono essere in possesso di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore e professoressa di seconda fascia e i professori e professoressse di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti per l'accesso alle funzioni del ruolo di appartenenza. I e le componenti dei collegi appartenenti a università o enti di ricerca esteri devono essere in possesso almeno dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore o professoressa di seconda fascia.
2. Il Collegio dei e delle docenti è preposto alla progettazione e alla realizzazione del corso di dottorato. Ogni componente del Collegio può partecipare a un solo Collegio a livello nazionale. È possibile partecipare a un ulteriore Collegio unicamente ove questo si riferisca a un corso di dottorato organizzato in forma associata, ivi compresi i corsi di dottorato industriale e i corsi di dottorato di interesse nazionale.
3. L'attività didattica, di tutorato scientifico o aziendale e di supervisione di tesi, certificata e svolta dai professori e dalle professoressse e ricercatori universitari e ricercatrici universitarie nell'ambito dei corsi di dottorato, concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali.
4. I e le docenti dell'Università degli Studi di Siena possono far parte del Collegio di un dottorato attivato da un altro ateneo previa autorizzazione del Dipartimento di afferenza. Per i e le docenti di altro ateneo, la partecipazione al Collegio di un dottorato attivato dall'Università degli Studi di Siena è subordinata al nulla osta da parte dell'Università di appartenenza, ai sensi della normativa vigente.
5. L'attività didattica e tutoriale certificata, svolta dai e dalle docenti dell'Università degli Studi di Siena in dottorati di altro ateneo, concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di didattica solo nel caso in cui il docente sia stato preventivamente autorizzato o la docente sia stata preventivamente autorizzata dal Dipartimento di afferenza.
6. In occasione di deliberazioni relative all'organizzazione delle attività formative, la composizione del Collegio dei e delle docenti è integrata da una rappresentanza di due dottorandi o dottorande di ricerca, eletti o elette secondo quanto previsto dal Regolamento elettorale e per la costituzione degli organi dell'Università degli Studi di Siena.
7. Tra le materie oggetto di delibera da parte del Collegio dei e delle docenti vi sono:



UNIVERSITÀ DI SIENA 1240

- definizione delle modalità e dei criteri di valutazione dei concorsi di ammissione ai dottorati;
 - assegnazione delle borse di dottorato;
 - individuazione dei temi di ricerca e dei supervisori e delle supervisee;
 - proposta di stipula di convenzioni con altri atenei, enti di ricerca e imprese per il finanziamento di borse aggiuntive, e di convenzioni di co-tutela;
 - programmazione delle attività formative e di ricerca per ciascun dottorando e ciascuna dottoranda;
 - termini e modalità di verifica annuale delle attività svolte e dei risultati ottenuti dai dottorandi e dalle dottorande;
 - esclusione dei dottorandi e delle dottorande, previa acquisizione del parere motivato dei supervisori e delle supervisee;
 - autorizzazione allo svolgimento delle attività retribuite compatibili con il corso di dottorato;
 - autorizzazione dei periodi di studio e ricerca all'estero;
 - individuazione dei valutatori e delle valutatrici delle tesi di dottorato;
 - autorizzazione di richieste di proroga per la presentazione della tesi ai sensi del successivo articolo 15 comma 3;
 - proroga della durata del corso per motivate esigenze scientifiche, ai sensi del successivo articolo 15, comma 4, previa verifica della disponibilità di specifici fondi;
 - ammissione dei dottorandi e delle dottorande all'esame finale, previa valutazione positiva da parte dei valutatori esterni e delle valutatrici esterne, proposta di nomina dei e delle componenti della commissione di esame finale di cui al successivo articolo 15, comma 8, ed individuazione della data dell'esame finale.
8. Spetta al Collegio dei e delle docenti ogni altra competenza relativa al funzionamento del dottorato di ricerca che non sia attribuita ad altro organismo.

ART. 7

Coordinatore o Coordinatrice

1. Il coordinamento del Collegio dei e delle docenti è affidato a un professore o a una professoressa di prima fascia a tempo pieno. In caso di mancata disponibilità da parte di professori o professoressa di prima fascia, l'elettorato passivo è esteso ai professori e alle professoressa di seconda fascia a tempo pieno. Il Coordinatore o la Coordinatrice del dottorato deve essere in possesso di una elevata qualificazione scientifica, attestata sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore o professoressa di prima fascia.
2. Il Coordinatore è eletto o la Coordinatrice è eletta secondo quanto stabilito dal Regolamento elettorale per la costituzione degli organi dell'Università degli Studi di Siena. La funzione di Coordinatore o di Coordinatrice può essere esercitata in un solo Collegio a livello nazionale.



UNIVERSITÀ DI SIENA 1240

3. Il Coordinatore è nominato o la Coordinatrice è nominata con Decreto rettorale, dura in carica tre anni e può essere rieletto o rieletta consecutivamente una sola volta.
4. Il Coordinatore o la Coordinatrice sovrintende a tutte le attività del corso di dottorato, convoca e presiede il Collegio dei e delle docenti.

ART. 8

Assemblea dei coordinatori e delle coordinatrici dei dottorati di ricerca

1. Presso l'Ateneo è costituita l'Assemblea dei coordinatori e delle coordinatrici dei dottorati di ricerca, con funzioni consultive e propositive.
2. L'Assemblea è convocata e coordinata dal Rettore o da un suo delegato.

ART. 9

Raccordo tra i corsi di dottorato e le scuole di specializzazione mediche

1. Lo specializzando iscritto o la specializzanda iscritta a una scuola di specializzazione medica può essere ammesso o ammessa alla frequenza congiunta di un corso di dottorato di ricerca qualora:
 - a) risulti vincitore o vincitrice di un concorso di ammissione a un corso di dottorato attivato presso l'Ateneo;
 - b) il Consiglio della scuola di specializzazione e il Collegio dei e delle docenti del dottorato attestino la compatibilità delle attività e dell'impegno complessivo previsti dalla scuola di specializzazione e dal corso di dottorato, avendo riguardo anche alla distanza fra le sedi.
2. La borsa di dottorato è incompatibile con gli emolumenti, comunque denominati, percepiti in relazione alle attività della scuola di specializzazione. Pertanto lo specializzando o la specializzanda può percepire la borsa di dottorato limitatamente al periodo in cui non si verifichi la frequenza congiunta.
3. In caso di ammissione alla frequenza congiunta, il dottorando o la dottoranda può chiedere una riduzione delle attività dottorali e della durata del corso di dottorato che non può, comunque, essere inferiore a due anni. La domanda di riduzione delle attività dottorali è accettata se il Collegio dei e delle docenti del corso di dottorato valuta le attività di ricerca, già svolte nel corso di specializzazione medica, coerenti con il progetto dottorale e, al contempo, il Consiglio della Scuola di specializzazione ritiene il progetto dottorale compatibile con le proprie finalità didattiche.

ART. 10

Sistema di qualità

1. Il sistema di qualità della didattica e della ricerca nei dottorati è garantito secondo quanto previsto dalle norme in materia vigenti. Le specifiche politiche di assicurazione della Qualità di Ateneo sono definite dagli Organi di Governo, in particolare dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico.



**UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240**

ART. 11

Modalità di accesso ai corsi di dottorato

1. L'ammissione al dottorato di ricerca avviene sulla base di una selezione ad evidenza pubblica.
2. La domanda di partecipazione ai corsi di dottorato può essere presentata, senza limitazioni di cittadinanza, da coloro che siano in possesso di laurea magistrale/specialistica/laurea secondo il vecchio ordinamento o titolo straniero idoneo, conseguita entro i termini indicati dal bando e comunque in data antecedente all'inizio del corso.
3. L'idoneità del titolo estero è accertata dalla commissione di ammissione al corso di dottorato, nel rispetto della normativa vigente in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo, nonché dei trattati ovvero degli accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.
4. L'ammissione a ciascun corso di dottorato avviene, tramite la formazione di una o più graduatorie di merito secondo le seguenti modalità:
 - a) una graduatoria per posti non vincolati a particolari linee di ricerca;
 - b) una graduatoria per ciascun curriculum, ove previsto;
 - c) una graduatoria per ciascun tema/progetto messo a concorso.

Nel caso in cui non ricorra la necessità di stilare graduatorie separate, la Commissione redige una graduatoria unica. L'assegnazione delle borse viene deliberata dal Collegio dei e delle docenti del dottorato.

5. Il bando per l'ammissione, redatto in lingua italiana e un suo estratto redatto in lingua inglese, pubblicato sul sito di Ateneo, sul sito europeo *Euraxess* e su quello del MUR, deve indicare i criteri di accesso e di valutazione dei titoli, nonché le eventuali prove scritte, inclusi test riconosciuti a livello internazionale, o le eventuali prove orali previste.
6. Il bando reca l'indicazione del numero delle borse di Dottorato e delle eventuali altre forme di sostegno finanziario e il numero dei posti senza borsa, nel rispetto del vincolo della copertura finanziaria pari ad almeno il 75% dei posti complessivi.
7. I candidati beneficiari e le candidate beneficiarie di finanziamenti erogati nell'ambito di programmi di formazione e mobilità internazionale possono essere ammessi e ammesse in sovrannumero ai corsi di dottorato senza obbligo di partecipazione al bando di concorso di cui ai precedenti commi e di superamento delle prove di ammissione, purché selezionati e selezionate mediante procedure di valutazione comparativa, previo giudizio positivo del Collegio dei e delle docenti in merito all'idoneità scientifica.
8. Una quota delle borse e delle altre forme di finanziamento può essere riservata a soggetti che hanno conseguito in università estere il titolo di studio necessario per l'ammissione al corso di dottorato. Il Collegio dei e delle docenti può stabilire modalità di svolgimento della procedura di ammissione differenziate e, in tal caso, viene formulata una graduatoria separata. Previa delibera del Collegio dei e delle docenti, le borse riservate non attribuite possono essere assegnate a candidati idonei e a candidate idonee in graduatorie dello stesso corso di Dottorato.

9. In caso di rinuncia o mancata iscrizione di un idoneo o idonea prima dell'inizio del corso, ovvero nel caso



UNIVERSITÀ DI SIENA 1240

si rendessero disponibili ulteriori finanziamenti entro i termini indicati nel bando, si procede con lo scorrimento delle graduatorie di cui al precedente comma 4. Superato tale termine, lo scorrimento della graduatoria è possibile solo previo parere favorevole del Collegio dei e delle docenti. Nessuno scorrimento è ammesso decorso il termine di due mesi dall'inizio del corso di dottorato.

10. La Commissione giudicatrice è nominata con Decreto rettorale, su proposta del Collegio dei e delle docenti del corso di dottorato, ed è costituita da minimo tre a massimo sette membri, tra i quali almeno tre docenti di ruolo e non più di due esperti o esperte, anche stranieri o straniere, scelti o scelte nell'ambito di enti e di strutture pubbliche e private di ricerca.

ART. 12

Tasse e contributi

1. Le tasse e i contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato sono definiti annualmente nel Regolamento per la determinazione e le modalità di pagamento delle tasse e dei contributi dovuti per l'iscrizione ai corsi dell'Università degli Studi di Siena.

ART. 13

Borse di studio

1. L'Università provvede al finanziamento dei corsi di dottorato, secondo le disponibilità presenti nel proprio bilancio, sia in termini di borse di studio, che di budget a disposizione dei dottorandi e delle dottorande e dotazioni annuali di funzionamento, secondo quanto appositamente stabilito dagli Organi di Governo di Ateneo competenti anche riguardo alle modalità di erogazione, spendibilità e rendicontazione. Le borse di studio possono essere finanziate anche da altre università, enti pubblici e privati, mediante appositi atti convenzionali stipulati dall'Università di Siena con gli enti finanziatori o da Dipartimenti dell'Ateneo a valere su fondi di ricerca.
2. Le borse di studio, in particolare quando siano finanziate da altri atenei, soggetti pubblici o privati, nazionali e/o internazionali, possono essere vincolate allo svolgimento di specifici temi di ricerca. Le borse che prevedono lo svolgimento di una specifica attività di ricerca vincolano gli assegnatari e le assegnatarie allo svolgimento di tale attività e al rispetto di quanto previsto in convenzione.
3. Le borse di studio hanno durata complessiva di almeno 3 anni e sono rinnovate annualmente a condizione che il dottorando o la dottoranda abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente, verificate secondo le procedure stabilite dal successivo comma 4, fermo restando l'obbligo di erogare la borsa a seguito del superamento della verifica. Se la borsa di studio non è rinnovata, ovvero se il dottorando o la dottoranda vi rinuncia, l'importo della borsa non utilizzato è reinvestito dall'Università per il finanziamento prioritario di borsa nel medesimo dottorato di ricerca, salvo il caso in cui ciò non risulti possibile in base agli atti istitutivi delle borse di studio finanziate da enti esterni o derivanti, in tutto o in parte, da specifici progetti di ricerca.
4. La verifica di cui al precedente comma 3 è operata dal Collegio dei e delle docenti, che valuta altresì il lavoro svolto, entro il termine dell'anno cui si riferisce l'attività. In caso di valutazione positiva, il Collegio dei e delle docenti ammette il dottorando e la dottoranda all'anno di corso successivo. Il dottorando e la



UNIVERSITÀ DI SIENA 1240

dottoranda che, nella valutazione di fine anno, ottenga un giudizio negativo decade dagli studi.

5. L'importo minimo della borsa di studio è stabilito con decreto ministeriale. I dottorandi e le dottorande con borsa beneficiano di un incremento del 50% della borsa di studio per lo svolgimento di attività di ricerca all'estero autorizzate dal Collegio dei e delle docenti. L'incremento è erogato per periodi di durata minima di 15 giorni e complessivamente non superiore a dodici mesi. Tale periodo può essere esteso fino a un tetto massimo complessivo di diciotto mesi per i dottorati in co-tutela con soggetti esteri o attivati ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.M. 226/2021. Nel caso dei beneficiari o delle beneficiarie di borse di studio, la maggiorazione è garantita dal finanziatore della borsa; nel caso di beneficiari o di beneficiarie di posti senza borsa, un contributo pari alla maggiorazione erogata ai dottorandi e alle dottorande con borsa è garantito al 50% dall'Ateneo e al 50% dal Dipartimento di riferimento del dottorato.
6. L'autorizzazione all'effettuazione dei soggiorni all'estero è richiesta dal dottorando e dalla dottoranda al Collegio dei e delle docenti che delibera nel più breve tempo possibile e comunque con notifica agli uffici interessati non meno di 20 giorni prima dell'inizio del soggiorno. Al termine del soggiorno, il dottorando è tenuto e la dottoranda è tenuta a presentare al Collegio dei e delle docenti apposita comunicazione in merito ai giorni di presenza e ai risultati dell'attività svolta.
7. Per lo svolgimento dell'attività di ricerca in Italia e all'estero, oltre alla borsa di studio, è assicurato al dottorando e alla dottoranda con o senza borsa un budget, adeguato alla tipologia del corso di dottorato e comunque in misura non inferiore al dieci per cento dell'importo della borsa. Le modalità dell'assegnazione, spesa e rendicontazione del budget per ricerca dei dottorandi e delle dottorande sono stabilite dagli organi di governo dell'Ateneo. Nel caso di borse finanziate a valere su fondi dipartimentali e di posti senza borsa, il budget a disposizione del dottorando e della dottoranda è coperto per 50% da fondi di Ateneo e per 50% da fondi del Dipartimento. Nel caso di borse finanziate da enti esterni, il budget è coperto dal finanziatore della borsa come precisato in appositi atti convenzionali.
8. Per il mantenimento dei contratti di apprendistato negli anni di corso successivi al primo si applicano i medesimi principi posti per il mantenimento delle borse di studio di cui al comma 3.
9. I principi di cui al presente articolo non si applicano ai borsisti e alle borsiste di Stati esteri o beneficiari di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità, per i e le quali vale quanto previsto dalla specifica regolamentazione.
10. La borsa di dottorato non può essere cumulata con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di formazione o di ricerca del borsista.
11. I beneficiari e le beneficiarie di borse di studio per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca devono obbligatoriamente effettuare l'iscrizione alla Gestione separata INPS.
12. Il dottorando e la dottoranda che abbia usufruito, anche parzialmente, di una borsa di studio per la frequenza di un corso di dottorato non può usufruirne una seconda volta.

ART.14

Supervisore o supervisora



UNIVERSITÀ DI SIENA 1240

1. Entro il primo semestre di attività, a ciascun dottorando o dottoranda sono assegnati un supervisore o supervisora e uno o due co-supervisori o cosupervisore, di cui almeno uno o una di provenienza accademica, scelti e scelte dal Collegio anche tra soggetti esterni ad esso, purché almeno uno in possesso dei requisiti richiesti per i e le componenti del Collegio medesimo.
2. Il supervisore o la supervisora del dottorando è anche il relatore o la relatrice della tesi di dottorato ed è responsabile di tutte le attività scientifiche che si riferiscono al dottorando o alla dottoranda, garantendo l'effettivo e proficuo svolgimento delle attività previste dal piano degli studi, l'esecuzione e il monitoraggio del progetto di ricerca e del complesso delle attività, ivi compresa quella pratica, nonché l'individuazione delle sedi esterne da frequentare e degli stage e/o tirocini curriculari. Il Coordinatore o la Coordinatrice del dottorato, o un suo delegato individuato o una sua delegata individuata fra i membri del Collegio dei e delle docenti, monitora l'efficacia del rapporto collaborativo tra supervisore o supervisora e dottorando o dottoranda.

ART. 15

Modalità di conseguimento del titolo

1. Il titolo di Dottore o Dottoressa di ricerca, abbreviato con le diciture "*Dott. Ric.*" ovvero "*Ph.D.*", è rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.
2. Durante l'ultimo anno di corso, e comunque almeno un mese prima del termine delle attività formative, i dottorandi e le dottorande inoltrano al Collegio dei e delle docenti la richiesta di ammissione alla prova finale. Sulla singola richiesta, delibera il Collegio dei e delle docenti, previo parere favorevole del supervisore o della supervisora.
3. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata del corso, il Collegio dei e delle docenti può concedere, su richiesta del dottorando o della dottoranda, una proroga della durata massima di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari.
4. Una proroga della durata del corso di dottorato per un periodo non superiore a dodici mesi può essere, altresì, decisa dal Collegio dei e delle docenti per motivate esigenze scientifiche, assicurando in tal caso la corrispondente estensione della durata della borsa di studio, previa verifica della disponibilità di specifici fondi.
5. La tesi di dottorato è redatta in lingua italiana o inglese, ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del Collegio dei e delle docenti, ed è corredata da una sintesi, redatta in lingua inglese.
6. La tesi, unitamente alla relazione sulle attività svolte durante il corso di dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è esaminata da almeno due valutatori o valutatrici in possesso di un'esperienza di elevata qualificazione, di cui almeno uno o una sia docente universitario o universitaria. Nel caso di dottorati in convenzione, i valutatori e le valutatrici non devono appartenere all'ente o agli enti che rilasciano il titolo di dottorato. I valutatori e le valutatrici possono appartenere a istituzioni estere o internazionali. Entro trenta giorni dal ricevimento della tesi, i valutatori e le valutatrici esprimono un giudizio analitico scritto, proponendo l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio della discussione della tesi per un periodo non superiore a sei mesi. Trascorso tale periodo, la tesi, corredata da un nuovo parere scritto reso dai valutatori e dalle valutatrici, è in ogni caso ammessa alla discussione.



UNIVERSITÀ DI SIENA 1240

7. Le tesi di dottorato devono essere caricate dai dottorandi e dalle dottorande in formato elettronico, con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modificazioni, nell'apposita *repository* universitaria per il deposito della tesi presso le biblioteche nazionali.

L'accessibilità alla tesi di dottorato può essere limitata per uno dei seguenti motivi:

- a) parti di tesi sono già state sottoposte a un editore o sono in attesa di pubblicazione;
- b) la borsa di dottorato è finanziata da enti esterni che vantano diritti su parte dei contenuti della tesi;
- c) la tesi presenta elementi di innovazione per i quali è stata attivata la procedura di tutela brevettuale.

Nei casi di cui ai precedenti punti a), b) e c), l'accessibilità può essere limitata fino a 12 mesi decorrenti dalla data di conseguimento del titolo. Sulla base di motivata richiesta, il Collegio dei e delle docenti può accordare la proroga di tale termine per ulteriori 6 mesi. Eventuali ulteriori proroghe per casi eccezionali e debitamente motivati sono valutate ed eventualmente accordate dal Collegio dei e delle docenti. In ogni caso il periodo complessivo di limitazione all'accessibilità non può superare i tre anni decorrenti dalla data di conseguimento del titolo. Scaduto tale termine la tesi viene comunque resa liberamente accessibile e consultabile.

8. La discussione si svolge pubblicamente innanzi a una commissione, nominata con Decreto Rettorale su proposta del Collegio dei e delle docenti, nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere. La commissione è composta:

- da un minimo di tre a un massimo di sette membri;
- per almeno due terzi da componenti di provenienza accademica;
- per non più di un terzo da componenti appartenenti ai soggetti partecipanti al dottorato, ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del DM 226/2021.

Al termine della discussione, la commissione esprime un giudizio scritto e motivato sulla tesi, e, quando ne riconosce all'unanimità un particolare rilievo scientifico, può attribuire la lode. Il giudizio della commissione è infine sintetizzato secondo i seguenti livelli: "insufficiente", "sufficiente", "buono", "ottimo", "eccellente".

9. I lavori della Commissione devono concludersi entro 90 giorni dalla nomina.
10. Le modalità di conseguimento del titolo per le co-tutele di tesi di dottorato sono regolamentate da apposite convenzioni, secondo quanto previsto dal successivo articolo 19.
11. Le attività formative svolte dai dottorandi e dalle dottorande in una o più sedi sono certificate da un documento allegato al diploma finale (*diploma supplement*).

ART. 16

Diritti e doveri dei dottorandi e delle dottorande

1. Il corso di dottorato richiede un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferme restando le disposizioni di cui al successivo comma 4 e di cui al precedente articolo 4, comma 2, lettera b).



**UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240**

2. Il Collegio dei e delle docenti può autorizzare il dottorando o la dottoranda, previa sua richiesta motivata, a svolgere attività retribuite, purché siano a tempo parziale o determinato. Il Collegio dei e delle docenti è tenuto a certificare che tali attività consentano di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del dottorato e a verificare che siano compatibili con il proficuo svolgimento delle attività formative-didattiche e di ricerca relative al corso. In ogni caso, il reddito del dottorando e della dottoranda relativo alle attività retribuite autorizzate dal Collegio dei e delle docenti non deve superare l'importo della borsa. Lo svolgimento di attività lavorative che non siano previamente autorizzate dal Collegio dei e delle docenti, comporta la decadenza dagli studi con la conseguente interruzione della borsa di studio, ove assegnata, e il recupero delle eventuali somme non dovute.
3. Per ciascun dottorando e per ciascuna dottoranda è ordinariamente previsto lo svolgimento di attività di ricerca e formazione, coerenti con il progetto di dottorato, presso istituzioni estere di elevata qualificazione per un periodo di almeno 180 giorni, anche non continuativi. Il Collegio dei e delle docenti può deliberare una deroga a tale impegno solo per gravi e motivate esigenze.
4. I dottorandi e le dottorande possono svolgere, come parte integrante del progetto formativo, previo nulla osta del Collegio dei e delle docenti e senza incremento dell'importo della borsa di studio, attività di tutorato, anche retribuita, degli studenti e delle studentesse dei corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché, entro il limite di quaranta ore per ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa. Per le attività di cui al presente comma, ai dottorandi e alle dottorande sono corrisposti gli assegni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.
5. I dipendenti pubblici ammessi e le dipendenti pubbliche ammesse a un corso di dottorato beneficiano, per il periodo di durata normale del corso, dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, se dipendenti in regime di diritto pubblico, del congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo se sono iscritti o iscritte per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare. Rimane fermo il diritto al budget per l'attività di ricerca svolta in Italia e all'estero di cui al precedente articolo 13, comma 7.
6. Rimane ferma per i dottorandi e le dottorande la disciplina degli interventi per il diritto allo studio di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
7. I dottorandi e le dottorande afferiscono al Dipartimento di riferimento del corso di dottorato con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Siena.
8. È concessa la sospensione dalla frequenza del corso di dottorato in caso di:
 - a) malattia;
 - b) maternità, paternità, congedo parentale; in particolare, alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007 e successive modificazioni e integrazioni;
 - c) servizio civile;
 - d) frequenza del tirocinio formativo attivo relativo alla formazione degli e delle insegnanti;



UNIVERSITÀ DI SIENA 1240

e) gravi motivi personali e familiari; in questo caso la sospensione non può essere di durata complessiva superiore a 6 mesi.

Per la durata della sospensione non viene corrisposta la borsa di studio. Al termine della sospensione, previa comunicazione formale da parte del dottorando o della dottoranda della ripresa della frequenza, la borsa di studio è erogata fino alla concorrenza della durata complessiva della borsa di studio medesima.

9. Prima della fine di ogni anno accademico i dottorandi e le dottorande devono presentare al Collegio dei e delle docenti la documentazione necessaria per la verifica annuale delle attività svolte e dei risultati ottenuti ai fini dell'ammissione all'anno successivo.
10. È prevista l'esclusione del dottorando o della dottoranda, con decisione motivata del Collegio dei e delle docenti, in caso di:
 - giudizio negativo del Collegio stesso alla fine dell'anno di frequenza;
 - attività lavorative non autorizzate dal Collegio dei e delle docenti;
 - gravi inadempienze del dottorando o della dottoranda nelle attività di formazione.
11. Per la contemporanea iscrizione a corsi di master universitario o scuole di specializzazione non medica i rispettivi Organi collegiali devono verificare la compatibilità dell'obbligo di frequenza con la sussistenza delle condizioni per l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi di ciascun percorso.
12. I dottorandi e le dottorande iscritti/e sono coperti e le dottorande iscritte sono coperte da polizza di assicurazione stipulata dall'Università contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi per le attività che svolgono nell'ambito del dottorato, anche in sedi diverse da quelle dell'Ateneo, purché autorizzati dal Collegio dei e delle docenti.
13. Fino alla discussione della tesi il dottorando è autorizzato e la dottoranda è autorizzata a frequentare le strutture dell'Ateneo per l'espletamento delle attività connesse al completamento della tesi di dottorato.
14. Il dottorando e la dottoranda decade quando senza manifestare alcuna giustificazione, non presenti la tesi entro il termine delle attività formative o del termine della proroga per la consegna della tesi concessa dal Collegio dei e delle docenti. Il dottorando o la dottoranda decade inoltre se la tesi non viene discussa entro 12 mesi dalla sua consegna.

ART. 17

Cumulo di proroghe e sospensioni

1. I periodi di proroga, di cui al precedente art. 15 commi 3 e 4, e sospensione, di cui al precedente articolo 16 comma 8, non possono complessivamente eccedere la durata di 18 mesi, fatti salvi casi specifici previsti dalla legge.



UNIVERSITÀ DI SIENA 1240

ART. 18

Anagrafe dei dottorati e banca dati delle tesi di dottorato

1. L'Ateneo, per quanto di propria competenza, supporta il Ministero nell'aggiornamento e nell'integrazione dell'anagrafe nazionale dei dottorandi e dottorande e dei dottori di ricerca e dottoresse di ricerca.
2. Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi, l'Università deposita copia della stessa, in formato elettronico, nell'Anagrafe di cui al precedente comma 1, in una specifica sezione ad accesso aperto.
3. Previa autorizzazione del Collegio dei e delle docenti, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati ai sensi della normativa vigente in materia. Resta fermo l'obbligo del deposito della tesi presso le biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze.

ART. 19

Convenzioni di co-tutela

1. Previa approvazione del Collegio dei e delle docenti e del Dipartimento di afferenza del corso di dottorato, l'Università può sottoscrivere convenzioni di co-tutela, che possono anche comportare procedure diverse da quelle previste dal presente regolamento, con Atenei esteri. Tali convenzioni hanno carattere individuale a favore di dottorandi che siano già immatricolati o di dottorande che siano già immatricolate presso l'Università di Siena o atenei stranieri.
2. Le convenzioni di co-tutela disciplinano i seguenti aspetti:
 - a. la durata dei rispettivi corsi di dottorato;
 - b. le modalità di gestione e pagamento di tasse e contributi;
 - c. il periodo o i periodi di attività di studio e ricerca da svolgere presso l'istituzione ospitante, della durata minima di 180 giorni, anche non continuativi, fino ad un massimo di 18 mesi;
 - d. il regime assicurativo applicabile;
 - e. il tema di ricerca, da svolgersi presso entrambe le sedi secondo un calendario concordato dai supervisor e dalle supervisore;
 - f. i nominativi dei supervisor e delle supervisore, uno o una per la sede amministrativa e uno o una per la sede ospitante;
 - g. le modalità e la sede di svolgimento dell'esame finale;
 - h. i criteri per la composizione della Commissione di esame finale, avente carattere paritetico, ovvero che garantisca pari rappresentanza agli Atenei contraenti;
 - i. la denominazione del titolo rilasciato, a seguito di positivo superamento dell'esame finale, da ciascun Ateneo contraente, con esplicita menzione del conseguimento del doppio titolo in regime di co-tutela.
3. Le convenzioni di co-tutela sono stipulate, preferibilmente, durante il primo anno del corso di dottorato.



**UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240**

ART. 20

Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento è emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nell'Albo on line di Ateneo del relativo provvedimento di emanazione.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rimanda a quanto previsto dalle norme in materia, dalle specifiche disposizioni ministeriali e dalla normativa di Ateneo.